



Corte d'Appello di Milano

Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia

La Corte d'Appello riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. <u>Maria Cristina CANZIANI</u>	Presidente
dott. Pietro CACCIALANZA	Consigliere
dott. Valentina PALETTO	Consigliere rel.

nel giudizio ex art. 67 L.218/1995 e 702 bis c.p.c. promosso
da

L' **A** **G** nato a Tel Aviv (Israele) il 24.7.1979 e residente in Tel Aviv (Israele) ,
e **S** **L** **R** nata a Tel Aviv (Israele) il 9.5.1975 e
residente a Tel Aviv (Israele),

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia Ghigliazza del Foro di Genova, dall'Avv. Laura De Rui del Foro di Milano e dall'Avv. Sara Luzzati del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati in Milano, Via Valpetrosa n. 1 presso lo studio dell'Av. Laura De Rui.

RICORRENTI

contro

COMUNE DI MILANO nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Elisabetta D'Auria, Angela Bartolomeo, Anna Maria Moramarco e Annalisa Pelucchi, presso il cui studio, in Milan, Via della Guastalla n. 6, ha eletto domicilio

e contro

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI MILANO nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Antonello Mandarano, Elisabetta D'Auria, Angela Bartolomeo, Anna Maria Moramarco e Annalisa Pelucchi, presso lo studio dei quali, in Milano, Via della Guastalla n. 6, ha eletto domicilio

e contro

MINISTERO DELL' INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Milano



RESISTENTI

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 31.1.2018, **L A I G e S L R** hanno chiesto che la Corte di Appello di Milano accerti “ *la sussistenza dei requisiti posti dall’art.64 L.218/95, anche alla luce dell’art.8 Conv.EDU per il riconoscimento in Italia delle sentenze straniere, della sentenza dichiarativa del Tribunale Rabbinico Regionale di Tel Aviv – Jafo, attestante la piena validità del matrimonio celebrato tra gli odierni ricorrenti in data 2.agosto 2009, a tutti gli effetti civili della legge israeliana legge di comune cittadinanza e residenza dei coniugi e per l’effetto riconoscere l’efficacia in Italia della pronuncia del Tribunale Rabbinico Regionale di Tel Aviv – Jafo, emessa in data 26 aprile 2010, con effetti retroattivi alla data di celebrazione delle nozze avvenute il 2 agosto 2009 ed ordinare all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano la trascrizione, ai sensi dell’art.63 lett. F) della pronuncia del Tribunale Rabbinico regionale di Tel Aviv –Jafo, attestante l’esistenza del matrimonio tra i signori S j – L i celebrato in data 2 agosto 2009 e tutte le annesse trascrizioni, iscrizioni e/o annotazioni presso i registri dello Stato Civile*”.

Parti ricorrenti hanno dedotto in fatto:

- a) di risiedere stabilmente in Israele e di essere di nazionalità israeliana, la sig. S j, e di nazionalità israeliana ed italiana, il sig. L i essendo figlio di cittadino italiano ed iscritto dalla nascita all’Anagrafe dei residenti all’estero di Milano;
- b) di avere contratto matrimonio secondo la legge mosaica con rito religioso ebraico, in Milano il 2 agosto 2009, essendo entrambi di religione ebraica e di avere ottenuto, in data 26.4.2010, da parte del Tribunale Rabbinico regionale di Tel Aviv – Jafo, autorità a conoscere in via esclusiva le materie concernenti matrimonio e divorzio degli ebrei in Israele, l’attestazione dell’avvenuta celebrazione delle nozze secondo la legge mosaica, comportante il riconoscimento di effetti civili, essendo il matrimonio religioso l’unico ammesso tra cittadini di religione ebraica; la richiesta di avvenuta celebrazione delle nozze, secondo i ricorrenti, è stata correttamente inoltrata alle Autorità israeliane competenti (essendo il collegamento prevalente per residenza e cittadinanza comune, quello della legge israeliana), come previsto per tutti i cittadini israeliani coniugatisi religiosamente al di fuori di Israele;
- c) di avere richiesto, nel mese di luglio 2014, tramite l’Ambasciata italiana a Tel Aviv, la trascrizione della suddetta sentenza nei registri dello Stato civile del Comune di Milano, allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che “ *la sentenza di matrimonio emessa dal Tribunale Rabbinico Regionale di Tel Aviv –Jafo non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano e che non pende in Italia alcun processo avviato prima del processo straniero*”;
- d) che l’istanza di trascrizione presentata per via consolare è stata rigettata con provvedimento datato 11.1.2016 dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, il quale non ha ravvisato i presupposti per la trascrizione della sentenza, trattandosi, a dire dell’Ufficiale, di provvedimento straniero in contrasto con l’art. 64 lett.g) della Legge 2018/95, con specifico riferimento agli artt. 16 e 19 co.2 della medesima legge, in quanto il matrimonio era stato celebrato in Italia, da parte di cittadino italiano, in violazione delle disposizioni dell’art. 14 della legge n.101/1989, che regola i rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane (cfr. doc. 12 produzioni parte ricorrente);



e) che a seguito della mancata trascrizione, non è stata fino ad oggi possibile né l'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell'art. 5 L.5.2.1992 n. 91 da parte della moglie, sig. a S: L: R: né l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei tre figli, nati in costanza di matrimonio, A: (nato in Israele il 2.4.2011), E: (nata in Israele il 28.4.2012) e N: i D: L: (nato in Israele il 13.1.2015), mentre lo stato civile del sig. L: all'Anagrafe italiana, risulta essere quello di "celibe".

Parti ricorrenti hanno dedotto in diritto:

a) la falsa applicazione della norma di legge da parte del Comune di Milano, avendo i coniugi L: contratto un matrimonio religioso pienamente valido ai sensi dell' art. 14 co. 9 della L.101/89, che riconosce la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e le tradizioni ebraiche, possibilità estesa anche ai cittadini italiani di religione ebraica che non intendono ottenere il contestuale riconoscimento di effetti civili;

b) la conseguente violazione da parte dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano dell'art. 64 L.2018/1995, che prevede il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, sussistendo, nel caso in esame, tutti i presupposti richiesti dalla legge, sicché gli effetti civili del matrimonio derivanti dalla sentenza dichiarativa del Tribunale di Tel Aviv, che attesta la celebrazione religiosa avvenuta in Italia, decorrono retroattivamente dalla data della celebrazione del matrimonio religioso; a tale riguardo non si ravvisano, infatti, violazioni alla normativa richiamata, con particolare riguardo:

- alla competenza del Tribunale Rabbinico a pronunciare su tutte le questioni relative al matrimonio;
- alla conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio, trattandosi di sentenza richiesta congiuntamente da entrambi i coniugi e passata in giudicato, circostanza pacificamente documentata in atti;
- alla non contrarietà ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano, non pendendo in Italia altri procedimenti;
- alla conformità ai principi di ordine pubblico, attestando la sentenza straniera l'esistenza di un matrimonio tra un cittadino con doppia cittadinanza (italiana e israeliana) e una cittadina israeliana, entrambi liberi di stato al momento della celebrazione delle nozze, dichiarato valido, anche a tutti gli effetti civili, dalla comune legge di cittadinanza e di residenza dei coniugi;

c) la violazione dell'art.8 Conv. EDU che riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della vita privata e familiare, atteso che, dalla negata trascrizione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, della sentenza del Tribunale Rabbinico di Tel Aviv, dichiarativa dello stato di coniugio e dello stato di figli nati da genitori coniugati, deriverebbe il mancato riconoscimento in Italia di una situazione familiare validamente costituita all'estero e ciò in violazione del principio di riconoscimento automatico degli *status*, anche familiari e della loro libera circolazione, ove validamente costituitisi all'estero in virtù di sentenze straniere, affermato nella più recente giurisprudenza della Corte EDU, la quale, riconoscendo la necessità di salvaguardare l'esigenza primaria delle persone, in un contesto sociale di forte mobilità, di certezza dei propri rapporti giuridici personali e familiari, nell'individuare gli ambiti di interferenza dello Stato nella esplicazione del diritto al rispetto della vita familiare, ha affermato che deve trattarsi di una interferenza prevista dalla legge e necessaria per la sicurezza nazionale, per l'ordine pubblico, per il benessere economico del paese, per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. Wagner c. Lussemburgo, par. 123);



2. Con comparsa di costituzione e risposta del 4.9.2018, il Comune di Milano ha preliminarmente excepto il difetto di regolare contraddittorio per incompletezza del ricorso notificato e per omessa citazione del Ministero dell'Interno, vertendo la materia del contendere sull'esercizio di funzioni delegate dallo Stato al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Leg.vo n.267/2000 (TUEL), comunque chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

3. All'udienza del 19.9.2018, la Corte, accogliendo le eccezioni sollevate in via preliminare dalle difese del Comune di Milano, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ordinando ai ricorrenti di procedere alla notifica del ricorso al Sindaco di Milano, quale Ufficiale dello Stato Civile e al Ministero dell'Interno.

4. Con comparsa di costituzione e risposta del 29.1.2019, la difesa dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, nel richiedere il rigetto del ricorso di parte in quanto infondato in fatto e in diritto, ha affermato la legittimità dell'operato dell'Ufficio, in ragione dell'impossibilità di trascrivere la pronuncia del Tribunale Rabbinico di Tel Aviv, riferita ad un matrimonio acattolico, non preceduto dalle necessarie pubblicazioni, avendo, pertanto, dato piena attuazione alla L.101 /1989, cui deve essere riconosciuta rilevanza costituzionale in quanto espressamente richiamata dall'art.8 della Costituzione ed avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Tale normativa, all'art. 14, prevederebbe, in applicazione dell'accordo siglato ai sensi dell'art. 8 co.3 Cost. tra lo Stato italiano e l'Unione delle Comunità ebraiche, due sole possibili modalità di celebrazione in Italia del matrimonio ebraico, lasciando liberi i nubendi di optare per un matrimonio religioso ad effetti civili o per un matrimonio esclusivamente religioso.

Nel caso in esame, pertanto, non si ravviserebbe alcuna violazione all'art. 8 Convenzione EDU, essendosi l'Ufficiale dello Stato Civile limitato a prendere atto di una libera e consapevole scelta operata dalle parti di celebrare un matrimonio solo religioso, garantendo il rispetto di norme di rilevanza costituzionale.

Al riguardo l'Ufficiale di Stato Civile, afferma che per libera scelta dei due nubendi non è stato acquisito alcuno status per lo Stato italiano, poiché si deve applicare la legge italiana ai sensi dell'art. 19 L.2018/1995, avendo il L anche la cittadinanza italiana; riporta come un diverso comportamento da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile avrebbe costituito una violazione all'ordine pubblico, inteso come limite che l'ordinamento nazionale pone all'ingresso di norme e provvedimenti stranieri a protezione della sua coerenza interna, non riducendosi pertanto ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprendendo anche principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e irrinunciabili.

5. Con comparsa di costituzione e risposta del 13.2.2019, il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso di parte, ha evidenziato che nessun effetto civile può essere riconosciuto in Italia al matrimonio religioso celebrato in data 2.8.2009 dai coniugi L /S, né può farsi ricorso alla procedura di riconoscimento automatico della sentenza straniera previsto dall'art. 64 L. 218/95, avendo il richiesto riconoscimento ad oggetto un atto italiano (matrimonio), formato in Italia e limitandosi la sentenza straniera ad affermare quanto già noto all'ordinamento italiano e cioè la



validità degli effetti religiosi del rito celebrato dai ricorrenti.

Parte resistente ha, inoltre, rilevato la contrarietà all'ordine pubblico di un eventuale riconoscimento della sentenza straniera, atteso che si realizzerebbe un' evidente elusione dell'applicazione della legge 101/1989, emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27.2.1987 tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche e costituente diretta attuazione dell'art. 8 Cost.

6. All'udienza del 14.2.2019, la Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato termini per memorie di replica, rinviando le parti all'udienza del 18.9.2019, udienza successivamente rinviata al 13.11.2019.

7. Con memoria di replica nell'interesse dell'Ufficiale dello Stato Civile, depositata in data 11.6.2019, la difesa costituita ha insistito nell'affermare come il riconoscimento della sentenza pronunciata dal Tribunale Rabbinico di Tel Aviv, contrasti con il concetto di ordine pubblico, come di recente delineato dalla sentenza delle Sezioni Unite n.12193/2019, la quale ha affermato che *"la compatibilità con l'ordine pubblico deve essere valutata alla stregua, non solo dei principi della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche nel modo in cui gli stessi sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e di ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindere nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico"*. A tale riguardo la difesa di parte ha affermato che l'art. 14 della L.101/89 deve intendersi come "incarnazione" della disciplina dell'istituto del matrimonio ebraico celebrato in Italia, poiché conforme al dettato dall'art. 8 della Costituzione, non sussistendo, peraltro, alcuna limitazione per la coppia L / S: di contrarre un matrimonio in Italia avente effetti civili e di trascrivere gli atti di nascita dei figli.

8. Con memoria di replica del 14.6.2019, la difesa dei ricorrenti, riproponendo i propri argomenti a supporto dell'accoglimento del ricorso, ha eccepito la sussistenza di plurimi elementi di estraneità della sentenza del Tribunale Rabbinico rispetto all'ordinamento italiano, con riferimento allo stato di cittadini israeliani dei due coniugi, alla stabile residenza di entrambi in Israele ed alla presenza di quattro figli (l'ultima dei quali, T. r S. nata il 6.9.2018), sicché non è corretto invocare l'art. 19 della L.218/1995 al fine di sostenere la prevalenza della nazionalità italiana del sig L e la conseguente violazione dell'art. 14 L.101/89, dovendosi, semmai, individuare, quale criterio di collegamento soggettivo nella materia del diritto di famiglia, l'art. 29 della L.218/95, in base al quale, in presenza di più cittadinanze comuni, bisogna applicare i criteri di collegamento sussidiari della cittadinanza comune e della prevalente localizzazione della vita familiare, soluzione interpretativa conforme alle recenti evoluzioni del diritto delle persone e della famiglia dell'Unione Europea, nell'ambito del quale il criterio della nazionalità dei coniugi è ormai residuale in favore del principio generale della residenza abituale. Parimenti deve trovare applicazione l'art. 28 della L.218/1995, in base al quale il matrimonio dei ricorrenti può ritenersi valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

Nel caso in esame, pertanto, il Giudice italiano, in forza dei criteri di collegamento di cui all'art. 29 sopra richiamato, dovrà fare riferimento, quanto alla valutazione della validità della forma del matrimonio celebrato dalla coppia L. alla legge israeliana, in base alla quale l'accertamento della

validità a tutti gli effetti civili è demandata alle Corti Rabbiniche, le quali hanno giurisdizione esclusiva in materia di matrimonio e di divorzio, sicché ai fini della validità del matrimonio religioso celebrato all'estero, il cittadino israeliano di religione ebraica dovrà sempre rivolgersi al Tribunale rabbinico competente per territorio affinché venga pronunciata una sentenza dichiarativa della validità, anche agli effetti civili, del matrimonio contratto fuori dallo Stato d'Israele.

Parti ricorrenti hanno, inoltre, affermato che tale valutazione della validità ai fini religiosi, prescinde totalmente dall'ambito applicativo dell'art.14 L.101/89, atteso che il Tribunale Rabbinico, in virtù dell'art. 28 L.218/95, accerta la validità della forma religiosa ai sensi della legge israeliana e non ai sensi della legge italiana, conferendo, così, all'intervenuto proprio accertamento un'efficacia autonoma rispetto alla celebrazione avvenuta in Italia, prescindendo tale valutazione dalla validità o meno del matrimonio celebrato nello Stato estero, in quanto basata esclusivamente sulla legge ebraica.

Quanto alla contrarietà all'ordine pubblico, la difesa dei ricorrenti, ha evidenziato come nel tempo la giurisprudenza abbia ancorato il concetto di ordine pubblico sui principi fondamentali di cui alla Costituzione Italiana nonché sui principi tratti da fonti di carattere internazionale e comunitario, quali desumibili dai trattati fondativi, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla CEDU, arrivando, così, ad affermare che non sussisterebbe il contrasto con l'ordine pubblico internazionale per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni del diritto nazionale, sicché la contrarietà all'ordine pubblico si ravviserebbe solo ove l'atto fosse incompatibile con i principi di rango primario alla luce dei valori fondamentali della comunità interna, comunitaria e internazionale.

A tale riguardo, la difesa dei ricorrenti ha affermato che, alla luce della lettura dei lavori preparatori dell'art. 8 Cost., non si può riconoscere alla L.101/89 valore costituzionale, trattandosi di legge ordinaria e pertanto modificabile con un normale procedimento legislativo e non con quello di revisione costituzionale. In particolare la difesa ha evidenziato che la Costituzione non obbliga lo Stato a provvedere alla regolamentazione dei suoi rapporti con una confessione religiosa acattolica, trattandosi di una facoltà, che se tuttavia viene perseguita con il raggiungimento di una intesa con la confessione religiosa, rende necessario che la relativa regolamentazione debba essere attuata con una legge ordinaria, sicché i principi costituzionali sottesi sono quelli della bilateralità delle intese e di riserva di legge.

Conclusivamente la difesa dei ricorrenti, anche nell'ambito della seconda memoria di replica datata 25.7.2019, ha insistito nell'affermare l'assenza di violazioni sostanziali ai principi costituzionali discendenti dall'attuazione in Italia del provvedimento israeliano, violazioni che di contro si configurerebbero in caso di mancato riconoscimento della pronuncia straniera; in caso contrario, si verificherebbe una violazione del principio del riconoscimento automatico e della libera circolazione degli *status* validamente creati all'estero e conseguentemente del rispetto della vita familiare in palese violazione all'art.117 Cost, come interpretato alla luce dell'art. 8 Conv.EDU; inoltre si verrebbe a ledere il diritto all'identità personale, sotto il profilo della corrispondenza tra identità giuridica ed identità sociale (artt. 2 e 29 Cost), non potendo tale situazione essere, comunque, sanata con il ricorso ad un matrimonio ai soli fini civili, atteso che la sig.a S non può ottenere dallo Stato israeliano il prescritto nulla osta, risultando per il proprio ordinamento di appartenenza già coniugata.

La difesa dei ricorrenti ha, infine, affermato che se la L.101/89 deve essere intesa come strumento di attuazione e di promozione di principi costituzionalmente garantiti, quali il principio di uguaglianza, di pensiero e di religione, il mancato riconoscimento della sentenza rabbinica, determinerebbe effetti contrari proprio ai principi costituzionali espressi dalla medesima legge.



9. Con memoria di replica del 24.7.2019, la difesa dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, ha affermato il principio di prevalenza della cittadinanza italiana previsto dall'art.19 L. 2018/95, non potendo trovare applicazione gli artt. 28 e 29 della medesima legge, essendo in discussione la valida instaurazione, ai fini civili, di un rapporto coniugale; rileva, inoltre, che l'art. 14 L.101/89, pur essendo legge ordinaria, debba, tuttavia, considerarsi a rilevanza costituzionale e come tale orientare l'interprete nel verificare la sussistenza di eventuali ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico ostative, alla trascrizione di un provvedimento straniero.

10. Con memoria di replica del 25.7.2019, il Ministero dell'Interno, insistendo nel rigetto del ricorso di parte, ha evidenziato l'assenza di elementi di estraneità della sentenza del Tribunale Rabbinico di Tel Aviv ed il conseguente ingiustificato ricorso alla legge di diritto privato internazionale, avendo tale provvedimento sostanzialmente ad oggetto il riconoscimento di effetti civili di un matrimonio celebrato in Italia.

Conseguentemente tale fattispecie deve essere regolamentata, anche ai sensi dell'art. 19 co.2 L.2018/1995, (tenuto conto dello stato di cittadino italiano del sig.L e vertendosi in tema di matrimonio celebrato in Italia e non all'estero, sussistendo, pertanto, la giurisdizione italiana), dalla norma di cui all'art. 63 DPR 396/2000, la quale deve essere coordinata con il disposto dell'art. 14 L. 101/89.

La difesa di parte ha, inoltre, eccepito che, anche a volere ritenere applicabile l'art. 64 della legge 2018/1995, non sussisterebbero i requisiti richiesti né della lettera a), non avendo il Tribunale Rabbinico alcuna competenza giurisdizionale in materia di nullità del matrimonio celebrato in Italia, materia che rientra nella giurisdizione inderogabile dei tribunali italiani, né della lettera g), configurandosi una violazione dei principi dell'ordine pubblico, ipotizzabile in tutti i casi di contrasto o di elusione della disciplina interna.

11. Con parere del 19.9.2018 il PG si è espresso in termini favorevoli all'accoglimento del ricorso, non ravvisando la sussistenza di ragioni di ordine pubblico per escludere l'applicazione dell'art. 64 L.218/95 e la conseguente trascrizione della sentenza del tribunale Rabbinico.

All'udienza del 13.11.2019, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.

12. Ritiene la Corte che la domanda di accertamento sia fondata, ricorrendo tutti i presupposti richiesti dall'art. 67 l. n. 218/95 per il suo accoglimento.

Preliminarmente si osserva che, a fronte dei numerosi argomenti difensivi dedotti da tutte le parti costituite nel presente procedimento, l'unico ambito di decisione che spetta a questa A.G., in relazione al ricorso formulato dai signori L e S attiene alla possibilità di attuazione e di riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata in data 26.4.2016 dal Tribunale Rabbinico di Tel Aviv - Yafo , che ha attestato che gli stessi *"sono coniugati secondo la legge mosaica e d'Israele"*.

Devono, pertanto, essere superati gli argomenti diffusamente trattati dalle parti nei rispettivi atti difensivi, aventi ad oggetto le norme di diritto privato internazionale che regolano questioni di giurisdizione e di competenza del giudice italiano, atteso che tali norme, ponendosi in relazione a controversie che riguardano il riconoscimento di un diritto sostanziale e l'individuazione delle relative norme da applicare, esulano dall'oggetto del presente procedimento che, come detto, attiene



esclusivamente al riconoscimento di una sentenza straniera, materia espressamente regolamentata dagli artt. 64 e segg. della L.218/95.

A tale riguardo ritiene la Corte che debbano essere superati gli argomenti difensivi prospettati dai resistenti, che hanno dedotto l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 64 L.218/95, in ragione dell'assenza di elementi di estraneità della sentenza della quale si chiede il riconoscimento, atteso che, come affermato dai resistenti, la stessa si limiterebbe ad attestare quanto già noto all'ordinamento italiano, e cioè la validità degli effetti religiosi del matrimonio celebrato in Italia dai coniugi L. /S.; non venendo, così in rilievo un atto straniero, bensì un atto italiano ed in particolare un atto di matrimonio formato in Italia da cittadini di nazionalità israeliana, la cui regolamentazione è direttamente disciplinata dall'art. 14 L.101/89.

Rileva, a tale proposito, la Corte che in realtà, la sentenza pronunciata in data 26.4.2016 dal Tribunale Rabbinico – Jafo di cui si chiede il riconoscimento, non attesta solamente l'avvenuta celebrazione di un matrimonio religioso, circostanza neppure nota all'ordinamento italiano, che non riconosce tout court rilevanza civile a matrimoni esclusivamente religiosi, di qualsiasi confessione, bensì conferisce allo stesso, con efficacia costitutiva, in forza della legge mosaica e d'Israele, effetti civili, non riconosciuti invece dall'ordinamento italiano.

Lo stato di coniugio, anche agli effetti civili, validamente acquisito all'estero dai ricorrenti, in quanto direttamente discendente dalla pronunciata sentenza rabbinica, costituisce senza dubbio un elemento di novità e nel contempo di estraneità al nostro ordinamento della sentenza della quale si richiede il riconoscimento, sicché, ai fini delle valutazioni che questa Corte si appresta ad effettuare, devono ritenersi applicabili gli artt. 64 e segg. L. 218/95.

E' di tutta evidenza che tale elemento di novità rappresenta una difformità rispetto a quanto disposto dall'art. 14 L.101/89, sicché il vero aspetto che in questa sede deve essere approfondito, attiene alla sussistenza o meno di profili di contrarietà all'ordine pubblico del riconoscimento di una sentenza straniera che, difformemente da quanto previsto da un'intesa stipulata dallo Stato italiano con lo Stato d'Israele ai sensi dell'art. 8 Cost. , attribuisce effetti civili ad un matrimonio contratto in Italia solo con rito religioso e quindi non rilevante per l'ordinamento italiano.

La Corte ritiene, infatti, pacifica, nel caso in esame, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art.64 L.2018/1995 alle lettere a), b), c),d) e) ed f), sia sotto il profilo della competenza funzionale e territoriale del giudice rabbinico che ha pronunciato la sentenza della quale si chiede il riconoscimento (disponendo lo stesso di giurisdizione esclusiva su tutte le questioni relative al matrimonio e divorzio degli ebrei in Israele, cittadini dello Stato oppure residenti ed essendo entrambi i coniugi cittadini israeliani e stabilmente residenti a Tel Aviv), sia sotto il profilo della piena conoscenza dell'atto da parte dei due coniugi (i quali hanno congiuntamente chiesto al Tribunale la pronuncia), sia sotto l'ulteriore profilo dell'assenza di violazioni al diritto di difesa e della personale comparizione dei coniugi, sia ancora sotto il profilo del passaggio in giudicato dell'atto (come attestato dal doc. 10 prodotto dai ricorrenti), sia infine sotto il profilo dell'assenza di contrarietà ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano, o di pendenza in Italia di provvedimenti avente il medesimo oggetto e che abbiano avuto inizio prima del processo straniero.

Resta, pertanto, da valutare se sussista l'ultimo dei requisiti previsti dall'art. 64 L.2018/95, quello di cui alla lettera g) che richiede, ai fini del riconoscimento della sentenza straniera, la non contrarietà all'ordine pubblico italiano.

In relazione alla dedotta mancata osservanza della procedura prevista dalla legge italiana per conferire effetti civili al matrimonio celebrato in Italia solo con rito religioso ebraico, deve, in questa sede, valutarsi se la contrarietà alla norma pattizia bilateralmente sottoscritta possa essere qualificata quale



violazione all'ordine pubblico, come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie.

A tale riguardo si rileva che, con riferimento al concetto di ordine pubblico, nel tempo si è progressivamente affermata una valutazione orientata al complesso dei principi fondati sull'esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, comuni ai diversi ordinamenti e collocati ad un livello superiore e sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria.

Il legame pur sempre necessario con l'ordinamento nazionale è stato individuato nei principi fondamentali desumibili dalla Costituzione, oltre che dai trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, secondo quanto stabilito nell'art. 117 della Costituzione.

In altri termini, i principi di ordine pubblico devono essere ricercati esclusivamente nei principi supremi e/o fondamentali della nostra Carta costituzionale, vale a dire quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario (cfr. Cass. Civile, sez. I, 30.9.2016 n.19599).

La giurisprudenza di legittimità ha di conseguenza più volte escluso che possa sussistere un contrasto con l'ordine pubblico internazionale nell'ipotesi in cui la norma straniera sia difforme nel suo contenuto ad una disposizione del diritto nazionale, essendo il parametro valutativo di riferimento, non le norme attraverso le quali il legislatore ordinario esercita la propria discrezionalità in una determinata materia, bensì esclusivamente i principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore.

La ricerca di tali principi, è opportuno precisare, richiede secondo la richiamata giurisprudenza una delicata operazione ermeneutica che non si fermi alla lettura della disposizione normativa, se pur di rango costituzionale, esistendo all'interno della Costituzione norme dalle quali non si evincono principi inviolabili e che quindi non concorrono ad integrare la nozione di ordine pubblico.

Ciò posto, occorre valutare, al fine della decisione che qui interessa, se la legge 101/89 possa essere qualificata alla stregua di norma di rango costituzionale e se conseguentemente la sua violazione possa rappresentare una violazione all'ordine pubblico.

Al riguardo ritiene la Corte che, come correttamente evidenziato dai ricorrenti, la normativa in esame non ha valenza costituzionale, evincendosi dalla lettura dei lavori preparatori dell'art.8 Cost. che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica sono regolati da legge ordinaria, anziché costituzionale, e pertanto con uno strumento modificabile con un normale procedimento legislativo e non con il ricorso alla procedura di revisione costituzionale.

Se è pur vero che tali norme hanno una natura rinforzata, potendo essere modificate solo attraverso nuovi accordi bilaterali, tuttavia tale caratteristica, per volontà dello stesso legislatore, non conferisce alla normativa pattizia natura di norma di rango costituzionale. Di tutta evidenza, pertanto, che i principi di derivazione costituzionale sottesi al dettato normativo, come affermato dai ricorrenti, devono essere individuati nel principio di bilateralità, dovendo la materia essere regolata da intese tra Stati e di riserva di legge.

Ma vi è di più. Dalla lettura della norma costituzionale si rileva che la tutela costituzionale prevista dall'art. 8 Cost. attiene al principio fondamentale della libertà di professione religiosa, al conseguente corollario di evitare discriminazioni nei confronti delle confessioni diverse da quella cattolica e che il richiamo alle intese bilaterali è solo lo strumento giuridico attraverso il quale lo Stato italiano assicura il rispetto di tali principi imprescindibili, in relazione ai quali, il richiesto riconoscimento della sentenza pronunciata dal Tribunale Rabbinico, non presenta alcun profilo di contrasto.

Né, può, al riguardo, configurare contrarietà all'ordine pubblico italiano la celebrazione di un matrimonio, rispetto al quale si richiede il riconoscimento di effetti civili, in assenza della procedura

delle pubblicazioni nella casa comunale, espressamente richiamata dall'art. 14 co.1 L.101/98, tenuto conto dell'ampiezza interpretativa in tale materia della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che " è da ritenersi compatibile con l'ordine pubblico interno italiano il matrimonio celebrato in Pakistan da una cittadina italiana e da un cittadino pachistano e contratto, secondo la legge straniera, in forma telematica e, quindi, senza la contestuale presenza dei nubendi" (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/07/2016, n.15343).

Alla luce di quanto sin qui argomentato, ritiene la Corte che, nessuna violazione di natura sostanziale del dettato costituzionale e pertanto preclusiva ai fini del riconoscimento del provvedimento straniero, si ravvisa nella sentenza pronunciata dal Tribunale Rabbinico di Tel Aviv, rilevandosi, di contro, che la paventata violazione di principi costituzionali potrebbe conseguire proprio al mancato riconoscimento della detta sentenza.

Al riguardo si osserva, infatti, che il mancato riconoscimento in Italia dello status di coniugio validamente acquisito all'estero dai ricorrenti, cui consegue il mancato riconoscimento dello status di figli nati da genitori coniugati (pacifico che per lo Stato Civile italiano la coppia L /S: non è coniugata e conseguentemente i figli risultano nati fuori dal matrimonio), si ponga in contrasto con i principi di rilevanza costituzionale di cui agli artt. 2 e 29 Cost. (diritto all'identità personale, diritto alla corrispondenza tra identità giuridica e identità sociale, riconoscimento dei diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio), violazioni che si attestano come gravemente lesive di questo nucleo familiare; va poi sottolineato che, in mancanza del riconoscimento della sentenza del Tribunale Rabbinico, non vi sono altre strade per la coppia per regolarizzare la propria posizione in Italia, atteso che lo Stato di Israele non può rilasciare alla propria cittadina S: R: il nulla osta alla celebrazione di nuove nozze (chiaramente finalizzate alla celebrazione in Italia di matrimonio ai soli fini civili), risultando la stessa, per lo Stato israeliano, già coniugata religiosamente e civilmente.

Nel caso in esame, tra gli status familiari da riconoscere con la sentenza rabbinica, rientra anche quello dei figli nati da coppia coniugata, rispetto ai quali assume rilevanza decisiva anche la valutazione del preminente interesse dei minori.

Si osserva, infine, che il mancato riconoscimento della sentenza straniera, come affermato dai ricorrenti, costituisce una evidente violazione dell'art. 8 Conv.EDU, che riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della vita familiare, anche con riferimento alla più recente elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU sulla libera circolazione degli *status* e dell'interpretazione estensiva dell'art. art. 25 L.118/2015 in materia di *status* familiari, avendo la Corte di Giustizia stabilito che, in assenza di armonizzazione, le autorità giudiziarie e amministrative di uno stato membro, devono attenersi, senza possibilità di sindacato alcuno, alle certificazioni dello stato civile provenienti da un altro Stato membro, salvo concreti indici di non veridicità delle stesse, giungendo a delineare un più ampio obbligo di rispetto degli *status* personali conferiti dallo Stato d'origine.

Il principio della libera circolazione degli *status*, come riconosciuto dalla giurisprudenza di Strasburgo, grazie anche alla rinnovata formulazione dell'art. 117 Cost. (cfr. Corte Cost. n.348 e 349/2007), assume ormai valore di parametro vincolante nella individuazione dei principi e delle norme di valenza costituzionale al quale l'ordinamento interno deve attenersi e ciò anche al fine dell'interpretazione della nozione di ordine pubblico, rilevante ai fini dell'operatività delle norme di diritto internazionale privato.

E' di tutta evidenza, infatti, che la giurisprudenza comunitaria, ancorché destinata a regolamentare situazioni che riguardano cittadini degli Stati membri, rappresenti una tendenza interpretativa ormai consolidata che va ben oltre i confini europei, e riconosce la necessità di salvaguardare l'esigenza primaria delle persone, in un contesto sociale di forte mobilità, di certezza dei propri rapporti giuridici personali e familiari.



Valutati quindi sussistenti tutti i requisiti dell'art.64 L. 218/95 , ritiene conclusivamente la Corte la sussistenza dei presupposti per addivenire al riconoscimento dell'efficacia in Italia della pronuncia del Tribunale Rabbinico Regionale di Tel Aviv - Jafo (o Yafo) emessa in data 26.4.2010, e alla conseguente trascrizione sui registri dello Stato Civile del Comune di Milano.

All'esito del giudizio, in ragione delle questioni trattate, si ritiene giusto compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa così dispone:

- 1) accoglie la domanda formulata da L. A. G. e da S. L. R. e per l'effetto, riconosce e dichiara l'esecutività in Italia della sentenza pronunciata dal Tribunale Rabbinico Regionale – Jafo (o Yafo) in data 26.4.2010, fascicolo _____ che attesta che i due ricorrenti sono coniugati secondo la legge mosaica e di Israele, con matrimonio celebrato in data 2.8.2009;
- 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla trascrizione della sentenza e a tutte le annesse trascrizioni, iscrizioni e/o annotazioni presso i registri dello Stato Civile;
- 3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Milano il 13/11/2019

Il Consigliere est.

Valentina Paletto

La Presidente

M. Crsitina Canziani



